

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Pubblicità dei lavori	21
Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

Martedì 18 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, senatore Antonello Cabras, e il Sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta comincia alle 13.35.

Pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 143 per la parte relativa alla SACE », ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che ha dato attuazione all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che ha introdotto la riforma sostanziale del settore del commercio con l'estero. È stata così istituita la SACE che è un ente pubblico dotato di una propria autonomia patrimoniale e gestionale e posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La SACE rilascia garanzie e assume in assicurazione i rischi di natura politica, catastrofica, economica,

commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nello svolgimento delle loro attività imprenditoriale all'estero e di internazionalizzazione dell'economia. Il provvedimento è finalizzato a creare le condizioni per un funzionamento più efficiente della nuova SACE e a superare i dubbi interpretativi creati dal decreto legislativo n. 143 del 1998. Tale decreto individua nel CIPE l'organo regolatore in materia di *export* e in una commissione istituita presso il CIPE la cabina di regia. Inoltre la SIMEST viene riconosciuta come attore di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Sulla base di tale quadro normativo e relativamente alla strategia della politica per il commercio con l'estero, è stata successivamente costituita la commissione presso il CIPE che si è insediata nel marzo 1999. Sotto il profilo della promozione è stato riformato l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE). Quanto poi all'attività di supporto la SIMEST dal 1° gennaio 1999 gestisce tutte le agevolazioni per le imprese italiane all'estero. Relativamente infine all'aspetto della copertura assicurativa opera la SACE che diventa Istituto di servizi assicurativi per il credito all'esportazione. Il provvedimento in esame intende garantire l'operatività della SACE senza eccessive rigidità soprattutto in relazione al profilo delle dotazioni finanziarie. Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento fa notare che l'articolo 1 modifica gli organi della SACE e definisce lo status del presidente dell'Istituto che deve essere un rappresentante del Ministero del tesoro. A tal proposito osserva che in tal modo si realizza un raccordo stretto tra la SACE ed il Ministero del tesoro rendendo più complessa la collocazione dell'Istituto sul mercato. All'articolo 1 viene inoltre prevista la figura del vice presidente dell'Istituto e si contempla un'integrazione del consiglio di amministrazione con un membro designato dal ministro per le politiche agricole. All'articolo 2 si prevede la procedura per la determinazione del capitale iniziale dell'Istituto attraverso un procedimento articolato in due fasi: pre-

liminarmente, il ministro del tesoro con proprio decreto determina in via provvisoria il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto sempre sulla base del patrimonio netto della vecchia SACE. Successivamente, sulla base di proposta di rettifica del consiglio di amministrazione viene determinato definitivamente il capitale iniziale dell'Istituto. Per alimentare il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto lo schema in esame propone la soppressione del fondo rotativo istituito presso la SACE dall'articolo 18 della legge n. 730 del 1983 ed il conseguente trasferimento delle disponibilità finanziarie giacenti nel fondo al nuovo Istituto. All'articolo 3 si chiarisce che le garanzie passive della SACE sono coperte anch'esse dalle garanzie statali. All'articolo 4 è introdotta un'integrazione in virtù della quale la SACE può disporre di somme recuperate relativamente ai crediti indennizzati negli accordi internazionali di ristrutturazione del debito: la SACE può disporre delle somme previa autorizzazione del Ministero del tesoro. A tal proposito esprime perplessità sulla operatività di tale norma solo per il 1999. Lo schema in esame integra all'articolo 5 la disciplina del fondo di riserva della SACE chiarendo che gli accantonamenti destinati a costituire o integrare le riserve tecniche sono deducibili nella determinazione del reddito dell'Istituto: inoltre si specifica che il fondo di riserva viene istituito non solo a fronte degli impegni assicurativi dell'Istituto, ma anche di quelli fideiussori. Infine all'articolo 6 viene fissato il nuovo termine di soppressione della vecchia SACE al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Conclude evidenziando la opportunità di ulteriori fasi al fine di consentire alla SACE di operare sul mercato con una struttura snella ed efficiente. Aggiunge la necessità di valutare l'ipotesi secondo cui l'operatività della SACE deve essere svincolata dalle determinazioni della legge finanziaria onde superare rigidità che possono compromettere l'efficienza e l'economicità dell'Istituto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime perplessità sulle disposizioni contenute all'articolo 1 del provvedimento. In primo luogo reputa opportuno correggere la previsione secondo cui i membri del consiglio di amministrazione sono nominati, anziché designati, dai singoli ministri. In secondo luogo invita a valutare attentamente la previsione secondo cui il presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) rileva — relativamente alla questione del rappresentante del Ministero del tesoro quale presidente dell'Istituto — che tale previsione era contenuta nella legge generale sugli enti del parastato. A tal proposito fa notare che relativamente alla legge generale sugli enti del parastato si era affermata una giurisprudenza secondo cui occorre distinguere l'ipotesi di rappresentanti del ministero e quindi dipendenti dello stesso dall'ipotesi di rappresentanti del ministro. La previsione della legge generale sul parastato era stata ritenuta rispondente alla prima ipotesi.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che la previsione di un rappresentante del Ministero del tesoro quale presidente della SACE risponde ad un'esigenza di tipo politico-strategico. La nomina di un dirigente generale del ministero quale presidente dell'istituto rischia di creare un legame troppo forte con il Ministero del tesoro. Si riserva pertanto di proporre in sede di parere una soluzione diversa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di una seconda fase di riforma dell'Istituto al fine di svincolare lo stesso dall'apparato ministeriale.

Il sottosegretario Antonello CABRAS conferma l'interpretazione emersa sugli organi della nuova SACE. Relativamente poi alla previsione del rappresentante del

ministero quale presidente dell'Istituto fa notare che in tale ottica si giustifica la deroga alle norme sull'incompatibilità prevista nello stesso articolo. Aggiunge che attualmente l'operatività a regime della SACE non è ancora stata raggiunta visto che l'ammontare del fondo di dotazione dell'Istituto è stabilito dalla legge finanziaria. A tal proposito fa notare che per il 1999 si prevede che il fondo di dotazione venga incrementato con le somme recuperate relativamente ai crediti indicati nell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1998. Considerando che il meccanismo secondo cui viene stabilito annualmente in sede di legge finanziaria il fondo di dotazione della SACE non appare funzionale al funzionamento dello stesso Istituto, fa presente che è emersa l'opportunità di proporre in sede di legge finanziaria un meccanismo diverso per l'alimentazione del fondo dell'Istituto al fine di raggiungere un'autonomia del plafond dei rischi assicurabili.

Considerando però che i rischi sono assicurati da fondi statali è necessario uno stretto raccordo con il Ministero del tesoro. Ricordando poi che la SACE esce da una fase di grossa esposizione finanziaria, fa presente la necessità di rendere operativa la stessa senza il rischio di una grossa esposizione finanziaria.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) ricordando che in sede di legge finanziaria per il 1997 furono ceduti dal Ministero del tesoro alla SACE crediti nei confronti dell'Unione Sovietica, chiede al sottosegretario se tali somme siano state recuperate.

Il sottosegretario Antonello CABRAS dichiara che attualmente si rileva una esposizione finanziaria nei confronti dell'Unione Sovietica. Ciononostante tale Paese è ritenuto degno di attenzione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che in occasione dell'assicurazione di crediti nei confronti dell'Unione Sovietica ad un tasso particolarmente basso, il Governo ha indicato direttive alla SACE che ha poi

provveduto ad adeguarsi. Considerando che la Corte dei conti in quell'occasione ha ritenuto inopportuno l'adeguamento della SACE alle direttive del Governo, propone di prevedere nel parere che il rappresentante del Ministero del tesoro nominato presidente dell'Istituto dovrà mantenere la sua autonomia rispetto alle direttive del Governo.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) pur concordando con le osservazioni del Presidente fa notare l'opportunità del raccordo con il Ministero del tesoro visto che la SACE è ordinatore di spesa a carico dello Stato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Aggiunge che la proposta di parere sarà depositata nel corso della giornata dal relatore. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 19 maggio 1999, alle ore 12.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 12 maggio 1999.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) concordando con le osservazioni del collega Frattini su aspetti ordinamentali e normativi, segnala la questione del personale dipendente del CONI sul quale il Governo ha proposto modifiche rispetto al testo presentato. Considerando che le trentanove federazioni sportive diverranno società private, i millesettecento dipendenti delle stesse perderebbero il loro stato giuridico, mentre i dipendenti presso gli uffici centrali del CONI non subirebbero alcuna variazione del loro *status*. In effetti il problema vero è rappresentato dal

rischio di perdita del posto. Se come sembra i settecento dipendenti del CONI sono troppi, il rischio è solo quello della messa in mobilità concordata con i sindacati. Per i millesettecento dipendenti delle federazioni, in caso di esuberi, c'è il rischio di perdere il posto, visto che la maggior parte delle federazioni hanno meno di 15 dipendenti e quindi non sono del tutto assoggettati allo Statuto dei lavoratori. Da parte dei sindacati è stato denunciato che nell'ambito delle federazioni vi sono state nel passato e vi sono tuttora sacche di lavoro nero o quanto meno di rapporti di lavoro irregolari, senza che si prevedano contratti di assunzione. L'altro problema non strettamente di carattere normativo attiene alle crisi dei concorsi pronostici: secondo la previsione del 1999 risultano un centinaio di miliardi in meno. Di conseguenza il CONI deve ridimensionare le spese oppure occorre riformare il settore dei concorsi pronostici. Occorre far uscire la gestione dei giochi dal burocratizzato CONI per portarlo all'esterno, ossia ad una società indipendente nella quale fare entrare anche i privati. È questa una strada che non riguarda solo la sfera di competenza del ministro per i beni culturali: occorre anche una nuova regolamentazione della materia di competenza anche del ministero delle finanze. Quanto alla riforma del CONI, a quella ordinamentale e normativa, si richiama agli interventi non solo del collega Frattini, ma anche del senatore Wilde. In effetti il CONI permane così ente strumentale dello Stato, tant'è che in esso l'autorità governativa esercita il controllo di merito e può commissariare il CONI come il CONI può commissariare le federazioni. Il centralismo del CONI fa registrare un passo all'indietro rispetto al decreto legislativo n. 616 del 14 luglio 1977 in tema di attività sportive e ricreative. Incomprensibile poi è l'ampliamento del numero delle incompatibilità per i parlamentari, previsto non da una legge formale ma da un decreto legislativo. Osserva che la legge delega non reca alcun criterio sul punto in questione. Aggiunge che la commissione sportiva di garanzia è

un organismo di vigilanza che si aggiunge al collegio dei revisori dei conti, anche in contrasto con la normativa CIO che vuole tutelare invece l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale. Aggiunge che è incostituzionale il depotenziamento degli assetti delle federazioni con le disposizioni che rendono ineleggibili i presidenti federali a componenti della giunta esecutiva. Altro segnale di depotenziamento dell'autonomia dello sport è individuabile nell'esclusione della previsione secondo cui la giunta esecutiva è eletta dal consiglio nazionale. Segnala inoltre il depotenziamento dell'autonomia regolamentare di cui all'articolo 12.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (verdi-l'Ulivo), fa presente che da più parti viene richiesta da tempo l'esclusione dell'attività venatoria dalle discipline sportive riconosciute. L'invocata esclusione può trovare occasione di esame e di dibattito nell'ambito della discussione del decreto relativo al riordino del CONI. Ritiene che l'affermazione secondo la quale la caccia sarebbe, invece, uno sport, apparentemente potrebbe risultare fondata considerando appunto che la più grande associazione venatoria volontaria è inserita per legge tra le federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale dal quale riceve — aspetto questo sconosciuto probabilmente ai più — un finanziamento annuo superiore ai tre miliardi di lire detratto dagli introiti del gioco del Totocalcio, oltre alla concessione in uso di alcune importanti strutture sportive pubbliche. Se ci si ferma a questo dato di fatto la caccia — come è stato detto — è uno sport e la Federcaccia è un'associazione sportiva. Non si capisce però il motivo per il quale le altre associazioni venatorie — si pensi ad esempio all'AR-CICACCIA — non possono entrare nel CONI. Evidentemente solo i cacciatori aderenti alla Federcaccia esercitano sportivamente l'attività venatoria. A ben vedere, però, la caccia non è uno sport e la Federcaccia, come tutte le altre associazioni venatorie, non è una federazione sportiva. Tanto è stato affermato chiara-

mente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 69 del 7 giugno 1962. Conclude rilevando che la caccia non può essere considerata uno sport ma — come affermava — piacere diseducativo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che le federazioni sportive previste nel 1942 dovranno essere nuovamente sottoposte al vaglio del CONI successivamente al riordino dello stesso. Aggiunge che occorre verificare la presenza di discipline sportive con armi da fuoco.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ si interroga sull'opportunità di una sottrazione della caccia dalla giurisdizione del mondo dello sport.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a considerare l'ipotesi secondo cui occorre indicare nel parere i criteri da seguire per il riconoscimento delle federazioni sportive. A tal proposito osserva che la caccia non è una disciplina sportiva.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) concorda con le osservazioni del Presidente secondo cui occorre individuare il criterio da seguire per il riconoscimento delle federazioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 12 maggio 1999.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO richiamando quanto espresso nella precedente seduta, fa presente la disponibilità del Governo ad una previsione secondo cui l'Istituto nazionale di astrofisica gestisce i grandi progetti mentre viene mantenuta l'autonomia dei singoli osservatori astronomici. Si prospetta così un'aggregazione futura anche di istituti del CNR che operano nel campo dell'astrofisica. Attraverso il consiglio scientifico e una rappresentanza del consiglio di amministrazione si riconosce all'Istituto non solo poteri di gestione dei grandi progetti ma anche una rappresentatività del relativo mondo scientifico che non sia determinata esclusivamente dal vertice dell'Istituto.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che intende proporre alla commissione un parere favorevole con osservazioni che tendano a contemperare gli aspetti emersi nel corso delle audizioni e in sede di discussione generale. Il contesto europeo e la necessità di creare una sinergia rispetto al quadro nazionale inducono a ritenere opportuna la creazione dell'Istituto nazionale di astrofisica. Tale creazione deve rappresentare la prima fase di un percorso che

porti ad individuare nell'INAF l'aggregazione di tutto il settore astronomico. Relativamente al consiglio direttivo dell'Istituto fa presente che occorre renderlo più snello. Aggiunge l'opportunità di garantire l'operatività dell'INAF senza creare sfasature rispetto al quadro complessivo della ricerca scientifica in Italia. A tal proposito fa presente la questione del personale e del rischio di differenziazione che si determinerebbe tra coloro che operano nell'Istituto rispetto ad altri soggetti operanti nello stesso settore scientifico. Reputa opportuno tendere ad un'uniformità di trattamento anche in relazione a quanto già previsto negli altri decreti legislativi relativi al settore scientifico.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggiunge che la proposta di parere sarà deposita dal relatore giovedì 20 maggio prossimo. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 24 maggio 1999, alle ore 16.

La seduta termina alle 14.50.